

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/2332

del 06/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1531

del 20/12/2021

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE" (CAT. D1) ASSEGNATA AL SERVIZIO "POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e a tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 di I.D. dell'8.04.2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 di I.D. del 16.04.2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2021-23 per Macro-obiettivi ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2020 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 di I.D. del 10.05.2021 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 di I.D. del 13.07.2021 sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii) ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 06.03.2021, è stato approvato il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 di I.D. del 22.06.2021 è stata disposta l'"*APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2023*";

Vista e richiamata integralmente la **Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.** che approva il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 - ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", con particolare riferimento a quanto previsto nelle **parti 1, 2 e 3 delle premesse**, dove vengono richiamati i precedenti piani occupazionali di cui alle deliberazioni di G.C. n. 33 del 25.02.2020 e n. 223 del 22.12.2020, i limiti e le normative di riferimento in materia di assunzioni, con riguardo al regime vincolistico esistente ed al contenimento della spesa del personale, e si verifica il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, anche per gli anni 2021 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale;

Richiamate in particolare - con riferimento alla spesa per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato:

- la sezione "**CONDIZIONI OGGETTIVE – VINCOLI / FACOLTA' ASSUNTIVE**" della parte 3 delle premesse, dove, al punto "**B) FACOLTA' ASSUNTIVE**", si prevedeva espressamente la:
" ...
- **Possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile** (ivi compreso comandi funzionali) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse...";
- la sezione "**CONDIZIONI SOGGETTIVE, ATTESTAZIONE E VERIFICA**" della suddetta parte 3 delle premesse, ove è dato leggere:
" ...
- **La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2019 (rendiconto 2019)**, si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) (Spesa lavoro flessibile 2009 1° aggregato: **Euro 6.795.418,10 - Spesa lavoro flessibile 2019 Euro 6.235.179,83**).

Dalle verifiche in fase istruttoria del Conto Consuntivo 2020, la riduzione risulta confermata anche per l'anno **2020, pari a Euro 6.776.066,90**

...

Richiamata, in stralcio, la parte "**5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023**" della suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021, dove:

- tra le "**STRATEGIE DI RECRUITING**" adottabili dall'Ente vengono annoverate le:

“...

- assunzioni a tempo determinato in caso di necessità (in particolare al fine di mantenere costante il livello di erogazione dei servizi o a necessità contingenti, straordinarie e temporanee per far fronte a picchi di attività o nuove progettualità diversamente non realizzabili);

- al paragrafo "**5.3.B) TEMPO DETERMINATO**" è dato leggere:

“Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2021-2023, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile complessivamente inteso (prioritariamente al lavoro subordinato a tempo determinato e all'utilizzo di personale in comando e/o distacco temporaneo e residualmente a contratti di collaborazione e somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le disposizioni legislative degli ultimi anni hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2019 e anche per il 2020, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato nel 2019 e nel 2020 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) "SPESA PER LAVORO FLESSIBILE ANNI 2019 – 2020 (CONFRONTO 2009) " allegato alla presente deliberazione

Spesa Lavoro flessibile 2009	-	1° aggregato: euro	6.795.418,10
Spesa lavoro flessibile 2019	-	1° aggregato: euro	6.235.179,83
Spesa lavoro flessibile 2020	-	1° aggregato: euro	6.776.066,90

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 - sia per l'anno 2021, che per gli anni 2022 e 2023 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare:

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziati nei capitoli di Bilancio 2021 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo

determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni),

[...]

Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2021 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative";

Preso atto che nel **dispositivo** di suddetta Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021 si deliberava, tra l'altro, quanto di seguito:

"1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il presente "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2021 – 2022 – 2023 - Piano annuale 2021 primo stralcio", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente approvato ed autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

[...]

5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023

[...]

2. di confermare quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2021, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2021 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;

[...]

5. di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti [...] a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi [...] le assunzioni a tempo determinato [...] d'intesa con la Direzione Generale e con le modalità e secondo i complessivi indirizzi operativi dettati dalla Giunta negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati;

...";

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale è stata attestata nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2021, che ha espresso *"parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta n 2021/465 del 4/3/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2021-2022-2023 – anno 2021 primo stralcio, provvedimenti conseguenti; rideterminazione dotazione organica"* raccomandando inoltre che *"...all'atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia assunzionale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio..."*;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 150 di RUD del 18.02.2021, per tutte le motivazioni in essa contenute, si è provveduto ad assumere in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di 6 p.v. di FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE (CAT. D1) presso il Comune di Reggio Emilia, approvata con D.D. n. 319 di R.U.A.D. del 06.03.2018 – la dott.ssa **R.E.** (32^a classificata), con profilo di "Funzionario Reti Educative" (cat. D1), a decorrere dal 24.02.2021 e così fino al 23.12.2021, salvo proroga, con assegnazione al Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale legate allo svolgimento di attività nell'ambito del progetto di lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo, dell'accompagnamento socio-educativo alla popolazione nomade e del presidio delle problematiche legate alle persone senza fissa dimora;

Vista la richiesta della Dirigente Coordinatrice dell'Area "Servizi alla Persona" e dirigente *ad interim* del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" - che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata - con la quale, in data 17.11.2021, nell'ambito di una complessiva richiesta di personale da assegnare ai diversi servizi dell'Area, si richiedeva di prorogare per un anno il contratto di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 23.12.2021, della dott.ssa **R.E.**, confermando le motivazioni che ne avevano giustificato l'assunzione (progetto di lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo, accompagnamento socio educativo alla popolazione nomade, presidio delle problematiche legate alle persone senza fissa dimora) ed esprimendo valutazione positiva circa il lavoro svolto dalla dipendente fino a quel momento;

Verificata l'impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche nelle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche nella Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021 di approvazione del *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Anni 2021-2022-2023 - Anno 2021 Primo Stralcio. Provvedimenti conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica"*;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...";

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché non si tratta di nuova assunzione bensì di proroga di contratto a tempo determinato già in essere con la lavoratrice;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

"1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento

dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
- b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
- c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
- d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- e) per sostituzione di lavoratori assenti;
- f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

...

Preso atto, tuttavia, che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma ha ampliato, al comma 4), la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelle già individuate dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;"

Considerato che:

- trattandosi, nel caso di specie, di proroga di contratto a tempo determinato in corso d'anno non occorre computare l'unità in oggetto nel limite percentuale del 20% dei lavoratori assunti a tempo determinato calcolato sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento della proroga;
- comunque, il numero dei lavoratori complessivamente assunti a tempo determinato nel 2021 dal Comune di Reggio Emilia, con contratto attivo alla data della proroga assuntiva oggetto del presente provvedimento, risulta nettamente inferiore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza a tale data, tenuto conto anche di tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, che risultano escluse dal computo ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., e delle ulteriori esclusioni ai sensi dell'art. 50, comma 4, del C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali;
- che, pertanto, anche con la presente proroga di rapporto di lavoro a tempo determinato, tale limite percentuale non viene assolutamente superato;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che "...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti. ";

Valutato che:

- la richiesta di proroga in oggetto riguarda le medesime attività lavorative per le quali fu stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato permanendo altresì le medesime motivazioni assuntive, come più sopra specificato;
- si tratta della prima proroga del contratto di lavoro in oggetto;

Valutato, ai fini del calcolo del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura di reclutamento, anche con riferimento alla attuale proposta di proroga, che la dipendente dott.ssa **R.E.** è stata assunta mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di 6 p.v. di FUNZIONARIO RETI EDUCATIVE (CAT. D1) presso il Comune di Reggio Emilia, approvata con D.D. n. 319 di R.U.A.D. del 06.03.2018 per un periodo 10 mesi (precisamente **a decorrere dal 24 febbraio 2021** e così fino **al 23 dicembre 2021**) e che pertanto, con l'attuale proposta di proroga pari ad 1 anno, **dal 24.12.2021 al 23.12.2022**, vengono rispettate le limitazioni poc'anzi ricordate, sia con riferimento al limite temporale di 36 mesi inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, che in relazione al numero massimo di cinque proroghe nel corso dei suddetti 36 mesi;

Valutato, inoltre, con specifico riferimento alla spesa relativa alle proroghe contrattuali di cui al presente provvedimento:

- che la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate nella citata Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.;
- che essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009);
- che trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

Ritenuto pertanto opportuno - alla luce delle esigenze più sopra manifestate, al fine di garantire il corretto funzionamento del **Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura”** procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la dott.ssa **R.E** con profilo di **“Funzionario Reti Educative”** (cat. D1), a tempo pieno, per il periodo **dal 24.12.2021 al 23.12.2022**, mantenendo invariati rapporto orario e struttura di assegnazione, facendo salva la possibilità di procedere ad ulteriore proroga;

VISTI inoltre:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 - commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”, a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di **prorogare** - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 35 di I.D. del 06.03.2021 di approvazione del "**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**", previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro – il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere con la dott.ssa **R.E.**, con profilo di "**Funzionario Reti Educative**" (cat. D1) ed assegnazione al **Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura"**, per il periodo **dal 24.12.2021 al 23.12.2022**, salvo ulteriore proroga, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., stante la necessità di garantire la prosecuzione delle attività che avevano motivato l'assunzione, specificando che la stessa presenta tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato meglio esplicitate in premessa, che si tratta della 1^a proroga e che con la presente proroga **non** vengono raggiunti i limiti temporali assuntivi, pari a 36 mesi, riferiti alla medesima procedura di reclutamento;
2. di mantenere il trattamento economico mensile lordo attualmente percepito, proprio del personale inquadrato nella cat. D1, rapportato alle ore effettivamente prestate;
3. di imputare la complessiva spesa di € 31.597,15 come segue:

ANNO 2021

quanto ad € 614,09 al capitolo 30900 "Personale Servizio Programmazione del Sistema di Welfare" del PEG 2021, Bilancio pluriennale 2021-2023 – Centro di Costo 0212 – codice Modalità di gestione Conto Annuale 001

art. 1 € 465,51 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 125,67 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 22,91 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
- codice SIOPE: 1113

ANNO 2022

quanto ad € 30.983,06 al capitolo che nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo al capitolo 30900 "Personale Servizio Programmazione del Sistema di Welfare" del PEG 2021, Bilancio pluriennale 2021-2023 – **Esercizio 2022** Centro di Costo 0212 – codice Modalità di gestione Conto Annuale 001 e precisamente:

art. 1 € 23.486,82 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07

- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 6.340,73 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 1.155,51 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE
- codice SIOPE: 1113

4. di dare atto che:

- la proroga contrattuale di cui al presente provvedimento riguarda la medesima attività lavorativa per la quale fu stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato e permangono le medesime motivazioni assuntive;
- si tratta della prima proroga per il contratto di lavoro in oggetto;
- trova implicita autorizzazione nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021, nell'ambito della complessiva possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile ed in particolare di effettuare nuove assunzioni a tempo determinato;

5. di dare atto, con riferimento alla spesa relativa alla proroga contrattuale oggetto del presente provvedimento:

- che la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate nella citata Deliberazione di G.C. 06.03.2021 n. 35 di I.D.;
- che essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009);
- che trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

6. di dare altresì atto che trattandosi, nel caso di specie, di proroga di contratto a tempo determinato non occorre computare l'unità in oggetto nel limite percentuale del 20% dei lavoratori assunti a tempo determinato calcolato sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al momento della proroga e che il limite numerico dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 non viene superato.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Battistina Giubbani)